Rep. contr. n. 359
del 02/04/2024

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO

SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA AFFERENTE AI

SERVIZI DI TPL DEL BACINO NORD-EST

ATTO AGGIUNTIVO IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 52-6344 DEL 22.12.22 PER

L'APPLICAZIONE DELL'ART. 24 comma 5 bis D.L. 4/22, convertito con modificazioni dalla L.

28/03/2022 n. 25, c.d. PROROGHE PER INVESTIMENTI

Redatto ai sensi dell'art. 4 paragrafo 4 del Regolamento CE n° 1370/2007

CIG A023FD51E1

INDICE

TITOLO I.	**Oggetto** e campo di applicazione del contratto	5
Articolo 1.	Premesse e allegati	5
Articolo 2.	Oggetto	6
Articolo 3.	Durata e periodo di validità	7
Articolo 4.	Programma di esercizio e modalità di variazione dello stesso	8
Articolo 5.	Variazione temporanea di esercizio (difformità)	11
Articolo 6.	Obiettivi di investimento	11
Articolo 7.	Obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio	12
TITOLO II.	**Obblighi di servizio (OSP)**	**13**
Articolo 8.	Obblighi di gestione del servizio	13
Articolo 9.	Obblighi relativi alle tariffe e ai sistemi di vendita	14
Articolo 10.	Condizioni e modalità di ripartizione tariffaria	15
Articolo 11.	Parco veicoli	17
Articolo 12.	Disciplina dell'autorizzazione all'impiego degli autobus di linea con conducente per "uso fuorilinea"- (Art. 87 IV comma del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285)	19
Articolo 13.	Obblighi connessi al programma di investimenti	20
Articolo 14.	Carta della mobilità	21
Articolo 15.	Gestione reclami	22
Articolo 16.	Obblighi relativi al Sistema BIP	23
Articolo 17.	Obbligo di adesione ai principi della Comunità MaaS della Regione Piemonte	24
Articolo 18.	Obblighi di esposizione dei dati	24

Articolo 19.	Obbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dell'Allegato al Regolamento CE 1370/2007 e la deliberazione 154/2019 e 113/2021 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti	26
TITOLO III.	**Compensazione e fatturazione**	**27**
Articolo 20.	Compensazione economica degli Obblighi di Servizio	27
Articolo 21.	Modalità di fatturazione	28
TITOLO IV.	**Gestione del contratto**	**29**
Articolo 22.	Comitato tecnico di gestione	29
Articolo 23.	Rapporto di servizio mensile e annuale	29
Articolo 24.	Relazione Annuale	31
Articolo 25.	Monitoraggio della realizzazione del programma d'investimenti	32
Articolo 26.	Monitoraggio Dati Tecnici, Dati Economico-Finanziari, Obiettivi e PEF	32
Articolo 27.	Penali	36
TITOLO V.	**Disposizioni generali varie**	**37**
Articolo 28.	Subaffidamento	37
Articolo 29.	Diritti di esclusiva	39
Articolo 30.	Obblighi del gestore a termine o cessazione del contratto	40
Articolo 31.	Garanzie	41
Articolo 32.	Modalità di risoluzione delle controversie	42
Articolo 33.	Tutela dei dati personali	42
Articolo 34.	Tracciabilità dei flussi finanziari	42
Articolo 35.	Cessione del contratto	44
Articolo 36.	Clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo delle informative antimafia	44
Articolo 37.	Fiscalità, imposte e tasse a carico del concessionario	44

Con la presente scrittura privata non autenticata sottoscritta digitalmente il giorno 02 del mese di aprile dell'anno 2024

TRA

l'Agenzia della Mobilità Piemontese, codice fiscale n. 97639830013, con sede in corso Marconi, 10 – 10125 Torino, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Cesare PAONESSA, di seguito, per brevità, denominata "Ente Competente" e siglata "EC";

E

l'operatore economico S.A.F. S.R.L., C.F. 00113970032 - P.IVA n. 00113970032, con sede in VIA NOVARA 12 - 28012 CRESSA (NO), in persona dell'Amministratore Rosangela FERRARI, domiciliato ai fini del presente atto presso la propria sede di seguito siglato "OE".

PREMESSO CHE

a) per l'esercizio del SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA AFFERENTE AI SERVIZI DI TPL DEL BACINO NORD-EST, l'OE ha sottoscritto il contratto di servizio rep. n. 197 del 29/12/2000 con durata 01/01/2001-31/12/2002, successivamente più volte prorogato.

b) in attuazione 10, c. 4-bis della L.R. Piemonte n. 1/2000, come modificata dalle LL.RR. nn. 1/2015 e 15/2015, con la convenzione sottoscritta in data 01/06/2016 è stata trasferita la titolarità del Contratto di servizio all'EC agli stessi patti e condizioni richiamati dalla Convenzione medesima;

c) con determinazione del direttore generale dell'Agenzia n. 391 del 06/09/2017 veniva determinato di affidare ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007 sino al 31/05/2018 e comunque sino al subentro del nuovo gestore all'Operatore economico S.A.F. S.R.L. la concessione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale trasferiti all'EC in forza della Convenzione di cui alla precedente lettera b);

d) con determinazione del direttore generale dell'Agenzia n. 682 del 19/11/2019 è stata limitata sino al 31/12/2019 la validità dell'affidamento di cui alla precedente lettera c);

e) con la nota prot. Ag. 12951 del 30/12/2019 veniva confermata l'applicazione degli Obblighi di Servizio Pubblico, previsti dal contratto di cui alle precedenti lettere, ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007 al fine di garantire la continuità del servizio;

f) con determinazione del direttore generale dell'Agenzia n. 676 del 3/12/2020 è stata confermata in capo all'Operatore Economico S.A.F. S.R.L., sino al 31/01/2022 e comunque sino al termine di 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID19), l'imposizione degli Obblighi di Servizio Pubblico ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007, già previsti dal contratto che regolava la concessione dei servizi di TPL, così come richiamati con la nota prot. Ag. 12951 del 30/12/2019;

g) con determinazione del direttore generale dell'Agenzia n. 851 del 30/12/2021 è stata confermata in capo all'Operatore Economico S.A.F. S.R.L., sino al 31/03/2023, l'imposizione degli Obblighi di Servizio Pubblico ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Reg. CE 1370/2007, già previsti dal contratto che regolava la concessione dei servizi di TPL, così come richiamati al punto e);

h) la D.G.R. n. 52-6344 del 22/12/2022 "Legge regionale 1/2000, art. 4, Indirizzi per la Redazione del Programma Triennale dei servizi di Trasporto pubblico locale 2023-2025 e Disposizioni transitorie per il finanziamento dei servizi per l'anno 2023" definisce il percorso per la redazione del Programma Triennale dei servizi 2023-2025 disponendo, fra l'altro, l'applicazione a tutti i contratti di servizio in essere, ove possibile, la proroga ex art. 24 comma 5 bis D.L. 4/22 convertito con modificazioni dalla L. 28/03/2022 n. 25, c.d. Proroga per investimenti.

i) la delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n° 154 del 28 novembre 2019 regola a livello nazionale i contenuti dei contratti di servizio pubblico locale;

j) la Delibera del CdA dell'EC n. 13 del 9/05/2023 conferma l'adozione dei seguenti indirizzi, già individuati con la Delibera n 4/2023, da perseguire nella stipula delle proroghe dei contratti per investimento:

i. proposte di azioni finalizzate al recupero della domanda di mobilità pre-Covid ed alla crescita della domanda servita attraverso proposte di miglioramento della rete, integrata con la rete forte e con la mobilità in condivisione;

ii. sviluppo dello scenario di servizi a risorse regionali per le compensazioni degli obblighi di servizio costanti (ipotesi zero) ed a risorse crescenti secondo l'inflazione programmata dal DEF (ipotesi 1); andamento a tariffe crescenti secondo l'inflazione programmata dal DEF;

iii. sviluppo di scenari alternativi di servizio a risorse crescenti individuando le modalità di copertura con l'incremento dell'utenza ed il contributo degli EE.LL. o di eventuali ulteriori portatori di interesse;

iv. definizione degli obiettivi operativi e dei livelli di riferimento: riduzione del costo operativo del servizio, incremento dell'utenza e recupero dell'evasione tariffaria differenziati per i differenti scenari di servizio;

v. definizione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio anche attraverso l'attivazione dei progetti L. 244/2007 art. 2 comma 461;

vi. definizione degli obiettivi di investimento e risultati conseguibili, anche in termini ambientali, e definizione delle penali per mancato raggiungimento;

vii. definizione degli obblighi relativi ai sistemi di bigliettazione e partecipazione alla piattaforma Maas regionale e definizione delle penali per mancato raggiungimento;

viii. definizione degli obblighi di raccolta delle informazioni e delle modalità di monitoraggio del servizio TPL e definizione delle penali per mancato raggiungimento;

ix. consentire l'aggiornamento e la revisione dei servizi, compatibilmente con le risorse disponibili, allo scopo di adeguare il servizio alle esigenze di mobilità ed agli indirizzi forniti dagli Enti territoriali;

x. l'atto aggiuntivo dovrà precisare i contenuti del contratto di servizio preesistente e prevedere una maggiore informazione sul servizio e modalità di integrazione tariffaria;

xi. prevedere l'acquisizione delle adeguate forme di garanzia previste dall'art. 10 della L.R. 1/2000;

xii. prevedere regole di subentro nei beni con cofinanziamento pubblico, omogenei ed indifferenziati per tutti gli atti di proroga;

k) con Determinazione n.433 del 16/06/2023 è stato dato avvio al procedimento per la definizione della cd. "proroga per investimenti (L. 25/22)", approvando il documento "Affidamento dei servizi di TPL cd "Proroga per investimenti (L. 25/22)" - *Linee guida ed elementi di riferimento per la definizione del programma di investimenti e redazione del Piano Economico Finanziario* e la documentazione tecnica che le aziende devono presentare contestualmente all'istanza di proroga: una relazione con contenuto prevalentemente descrittivo e due file Excel (Dati Tecnici.xlsx, Dati Economici - PEF.xlsx) contenenti i dati quantitativi e lo sviluppo del Piano Economico Finanziario; è previsto che tali documenti compilati costituiscano specifici allegati dell'atto aggiuntivo che regolerà il periodo di proroga.

l) In virtù di quanto disposto della DGR n. 52-6344 del 22 dicembre 2022, con DD n. 234 del 31/03/2023 l'affidamento di cui al punto a) è stato esteso fino al 30/06/2023 con la finalità di definizione e stipula degli atti di proroga, e successivamente esteso fino al 30/09/2023 con Determinazione n.483 del 30 giugno 2023, in attesa di ricevere dalle

aziende la Relazione e la documentazione tecnico-economica di cui al precedente punto k).

m) L'EC ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Relazione sugli affidamenti redatta secondo la normativa e gli atti regolamentatori vigenti (Reg. (CE) 1370/2007, Delibere ART n° 48/2017 e n° 154/2019) approvata con deliberazione n. 15 dal Consiglio di Amministrazione dell'EC in data 6/6/2023.

n) nell'ambito del procedimento di cui alla precedente lettera n), è pervenuta da parte dell'OE l'istanza di proroga e la documentazione integrativa segnati al protocollo dell'EC con i seguenti numeri: 8382/2023, 8695/2023, 10154/2023, 12606/2023, 13651/2023, 726/2024, 3309/2024;

o) con DD n. 745 del 20/10/2023 è stata concessa la proroga del servizio ai sensi dell'Art. 24 comma 5-bis del D.L. del 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28/03/2022 n. 25

p) con DD n. мфл del мп/ло/2024 è stato approvato il presente atto aggiuntivo ed i relativi allegati;

si conviene e si stipula quanto segue

TITOLO I. Oggetto e campo di applicazione del contratto

Articolo 1. Premesse e allegati

1.1. Le premesse, gli atti, i contratti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo, di seguito denominato anche Contratto.

1.2. Gli Allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e sono pienamente vincolanti tra le Parti:

Allegato 1. Matrice dei rischi e azioni di mitigazione per la gestione dei rischi in capo all'EC

Allegato 2. Contenuti minimi della carta dei servizi e obiettivi di qualità

Allegato 3. Criteri per la rimodulazione dei servizi

Allegato 4. Calendario delle scadenze

Allegato 5. Regolamento del Comitato tecnico

Allegato 6 Valore Residuo

Allegato 7. Piano Raggiungimento Obiettivi e Piano economico finanziario

Allegato 8. Dati Tecnici

Articolo 2. Oggetto

2.1. Il presente Contratto regola la Concessione del SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA AFFERENTE AI SERVIZI DI TPL DEL BACINO NORD-EST in attuazione della D.G.R. 52-6344 del 22.12.22 e in applicazione dell'Art. 24 comma 5-bis del D.L. del 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28/03/2022 n. 25, cd. "Proroghe per investimenti".

2.2. Gli adempimenti descritti nel presente Atto di proroga sostituiscono tutti i precedenti previsti dal "Contratto originario" e/o estensioni di durata. Nel comitato tecnico di cui all'Articolo 22 potranno essere affrontate specifiche questioni inerenti dubbi interpretativi per la validità della previgente regolamentazione.

2.3. I servizi pubblici di trasporto oggetto della Concessione sono prestati in modo economico e finanziariamente sostenibile, sono destinati a tutti gli utenti e sono soggetti, nell'interesse generale, a Obblighi di Servizio Pubblico (OSP), elencati al successivo Titolo II.

2.4. Il Contratto definisce le compensazioni economiche degli OSP relativi all'offerta autorizzata e descritta nel programma di esercizio, riportato nell'Allegato 8 *Dati Tecnici – Fogli Servizio Programmato Scenari zero, uno, due*.

2.5. L'OE avvia l'esercizio con il Programma di esercizio (in vigore all'atto della stipula del

contratto di proroga e già modificato con le variazioni programmate attuate nel corso dell'anno 2023), eventualmente variato nel tempo secondo quanto previsto dal successivo Articolo 4.

2.6. I ricavi da traffico generati dalla gestione della Concessione sono trattenuti dell'OE; l'equilibrio economico tra costi, ricavi e utile ragionevole è garantito sul periodo complessivo di validità della proroga, nei termini previsti nel Piano Economico Finanziario – Capitolo 14 dell'Allegato 7 "Piano Raggiungimento Obiettivi e Piano Economico Finanziario".

2.7. La gestione del servizio, nel rispetto degli standard di qualità previsti dal presente Atto, comprende tutte le attività connesse al trasporto (quali la manutenzione e la pulizia del materiale rotabile, le attività amministrative e commerciali a supporto della gestione, la gestione delle piattaforme dati, la distribuzione dei titoli di viaggio in relazione alla densità della domanda ed alle caratteristiche del territorio) e ogni altra attività necessaria per il buon funzionamento del sistema di trasporto pubblico.

2.8. Il mancato o parziale assolvimento degli OSP comporta la riduzione della compensazione economica e/o l'applicazione delle penali così come regolate dal presente Atto.

Articolo 3. Durata e periodo di validità

3.1. Il presente contratto regola i servizi di trasporto pubblico locale a decorrere dal 01/01/2023 fino al 31/12/2026; la decorrenza dal 01/01/2023 è stata prevista con sviluppo del PEF per l'intera annualità 2023 e per le seguenti annualità, in linea con le indicazioni dell'ART e con la conseguente necessità di provvedere al monitoraggio di tutte informazioni generate dall'esecuzione del servizio a partire dalla medesima data.

3.2. Per il periodo intercorrente tra il 01/01/2023 e la data di stipula del presente atto le parti danno atto che le compensazioni economiche già maturate sulla scorta degli atti

di programmazione dei servizi già adottati a decorrere dal 01/01/2023 sono state contabilizzate nel Piano Economico Finanziario – Capitolo 14 dell'Allegato 7; per il predetto periodo l'inosservanza degli obblighi di servizio definiti con il presente atto non comporterà l'applicazione, ove fossero integrate le fattispecie, delle penali previste.

3.3. L'OE si impegna a garantire, se necessario, la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni fino a ulteriori 24 mesi nelle more della conclusione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica avviate dall'EC.

3.4. Il termine finale del presente atto aggiuntivo è determinato sulla base delle dichiarazioni fornite dall'OE in sede di istanza di proroga ai sensi dell'art. 24 comma 5bis del D.L. 4/22, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 4 e art. 8 del Regolamento 1370/2007 in ordine alla durata massima dei contratti.

Articolo 4. Programma di esercizio e modalità di variazione dello stesso

4.1. L'oggetto del servizio è descritto compiutamente nel Programma di Esercizio Annuale (PEA) che contiene tutte le informazioni utili a connotare nello spazio e nel tempo il servizio da espletare nonché a quantificarne la produzione in termini di bus-km. Il PEA comprende le seguenti informazioni:

a) Nome e numero della Linea (da codifica unica regionale)

b) Nome di ogni corsa (da codifica unica regionale), capolinea di partenza e di arrivo

c) Percorso seguito (identificato dalle fermate principali) e lunghezza dello stesso

d) Orario di transito ai capolinea e alle fermate principali

e) Periodicità e numero di giorni di servizio annui

Tali informazioni sono archiviate dall'EC in apposite banche dati e nella banca dati "Transit Cafè".

La descrizione di eventuali servizi non di linea o a chiamata sarà definita con apposite modalità.

Su richiesta dell'EC, l'OE si impegna a fornire all'EC copia dei dati relativi al servizio programmato completo di percorsi geografici e ubicazioni delle fermate in formato GTFS o altro formato concordato, qualora disponibili.

4.2. L' EC, ha ipotizzato 3 scenari di sviluppo dei servizi nelle seguenti configurazioni:

a) **PEA Scenario ZERO:** risorse regionali per le compensazioni degli obblighi di servizio costanti e andamento delle tariffe crescenti secondo l'inflazione programmata dal DEF;

b) **PEA Scenario UNO:** risorse regionali e tariffe entrambi crescenti secondo l'inflazione programmata dal DEF;

c) **PEA Scenario DUE:** risorse crescenti individuando le modalità di copertura con l'incremento dell'utenza ed il contributo degli EE.LL. o di eventuali ulteriori portatori di interesse;

L'OE ha rappresentato il PEA scenario ZERO e il **PEA Scenario UNO** in coerenza con il programma preventivo del servizio già comunicato dall'EC con nota prot. Ag. 1804 del 10/02/2023 aggiornato con prot. Ag. 2436 del 23/02/2023, i dati tecnici contenuti nell'Allegato 8 e utilizzati per definire i contenuti dell'Allegato 7 fanno riferimento al **PEA Scenario UNO**.

4.3. Il PEA potrà essere soggetto a variazioni in relazione a sopravvenute esigenze di esercizio o a variazioni della domanda di mobilità. Le variazioni possono essere richieste dall'EC o proposte dall'OE:

a) In caso di richiesta di variazione del servizio da parte dell'EC, l'OE è tenuto a recepirle laddove le stesse non richiedano l'aumento nel numero di addetti e bus (Parco Autobus Ottimale PAO =

MIV+20%) previsti dal PEF. Tali variazioni, sia in incremento che in decremento, generano una variazione nella compensazione calcolata, moltiplicando la differenza di percorrenze in km per il valore di costo unitario del servizio, definito come dall'Articolo 20.

b) In caso di variazioni che comportino una modifica dei fattori della produzione (addetti e MIV) differente da quanto già previsto negli scenari di cui all'Articolo 4.2, l'introduzione delle variazioni al PEA comportano la verifica del PEF in modo coerente con il nuovo assetto richiesto, secondo le modalità previste all'Articolo 26, per valutare l'entità della variazione delle compensazioni economiche.

4.4. L'OE può in ogni momento proporre all'EC variazioni all'esercizio, che saranno analizzate nei tempi necessari e, qualora ritenuto opportuno, autorizzate prima dell'effettiva adozione. Tali istanze devono essere accompagnate da un elenco di dettaglio delle variazioni ipotizzate, complete delle motivazioni che danno origine alla richiesta e corredate, se necessario, da dati utili a valutare l'effettiva esigenza di trasporto.

4.5. L'EC definisce il programma preventivo del servizio con le seguenti modalità:

a) L'EC trasmette all'OE, entro il 30/11 dell'anno precedente, il servizio programmato per l'anno successivo, con l'indicazione delle risorse disponibili previste, esplicitando a quale dei tre scenari di cui all'Articolo 4.2 si prevede di fare riferimento per l'anno successivo.

b) L'OE verifica eventuali difformità tra il PEA trasmesso dall'EC e quello caricato nelle banche dati aziendali e trasmette, entro 30 giorni dalla ricezione, opportuna richiesta di aggiornamento, volta a rettificare eventuali inesattezze.

c) L'OE, in coerenza con le risorse disponibili previste, potrà proporre

gli interventi da adottare tra quelli previsti nello scenario di riferimento o altri ritenuti compatibili con le priorità di intervento di cui all'Allegato 3 *Criteri per la rimodulazione dei servizi* qualora ritenuti necessari al fine di non alterare l'equilibrio economico finanziario del PEF;

d) L'EC procederà all'approvazione del PEA così modificato che costituirà la base per la definizione del preventivo e delle relative rate mensili di acconto per la fatturazione.

Articolo 5. Variazione temporanea di esercizio (difformità)

5.1. L'OE è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica temporanea delle condizioni contrattuali di esercizio vigenti, che comportano variazioni di produzione (scioperi, incidenti, maltempo, sospensioni o variazioni del servizio per cause esterne, rinforzi per afflusso straordinario di viaggiatori, ecc..).

5.2. L'OE è altresì tenuto a comunicare le informazioni relative alla regolarità dell'esercizio (anticipi, ritardi, corse saltate, avaria veicoli).

5.3. La comunicazione dovrà essere inviata secondo lo schema condiviso con l'EC; In alternativa l'OE può consentire lo scarico delle suddette informazioni da propri database per l'interrogazione e l'elaborazione da parte dell'EC.

Articolo 6. Obiettivi di investimento

6.1. L'OE è obbligato a rispettare il programma degli investimenti per la proposta progettuale, di cui all'Allegato 8 *Dati Tecnici*, che riassume gli elementi salienti, il cronoprogramma, le modalità di realizzazione e di monitoraggio della proposta progettuale dell'OE.

6.2. Il cronoprogramma definisce i termini temporali specifici di adempimento dell'obbligazione all'investimento.

6.3. La mancata o tardiva attuazione del programma di investimento comporta la riduzione della compensazione economica e/o l'applicazione delle penali così come regolate dal presente Atto.

6.4. L'OE rendiconta lo stato di avanzamento del programma di investimenti, le risorse impiegate e i risultati conseguiti nella Relazione Annuale di cui all'Articolo 24.

Articolo 7. Obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio

7.1. Obiettivo specifico del contratto è il miglioramento continuo del rapporto tra ricavi e costi operativi al fine del superamento del rapporto minimo definito dall'art. 19, comma 5 del d.lgs. 422/1997 e ss.mm.ii., grazie al recupero della domanda di mobilità pre-covid e all'azione congiunta degli incrementi tariffari e del programma di investimenti. L'obiettivo è definito sulla base del PEF e delle proposte progettuali presentate dall'OE allegate al Contratto, è misurato mediante i dati elementari trasmessi per il calcolo degli indicatori di cui all'Allegato 7 – Capitolo 10 Definizione degli obiettivi di efficienza e di efficacia, ed è verificato ogni anno.

7.2. Gli scenari di sviluppo del servizio di cui all'Articolo 4.2 sono finalizzati ad ottenere un programma di esercizio adeguato per garantire:

a) l'efficacia del servizio rispetto alle esigenze del territorio ed alle mutazioni della domanda;

b) l'efficienza gestionale del servizio rispetto ai fattori di produzione impiegati ed impiegabili;

c) l'economicità dell'esercizio intesa come sostenibilità finanziaria dello stesso, anche in considerazione delle compensazioni per gli obblighi di servizio che l'EC metterà a disposizione.

Tra le possibili azioni che possono essere proposte dall'impresa al fine di garantire gli

obiettivi di efficienza, efficacia e sostenibilità economico-finanziaria, vi sono quelle relative alla revisione dei servizi, volte a riallineare i costi sostenuti per l'erogazione dei medesimi servizi rispetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate alle compensazioni degli obblighi di servizio, come descritte in precedenza, e dei ricavi da traffico.

Per i criteri da adottare al fine di predisporre una proposta di revisione della produzione dei Servizi di TPL, si rimanda alle indicazioni, contenute nel *Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti* vigente (approvato con D.C.R. n.256-2458 del 16 Gennaio 2018), inerenti la salvaguardia delle necessità di spostamento e di accesso ai luoghi di lavoro, di studio, dei servizi e per il tempo libero, anche operando le opportune integrazioni tra i vari servizi ed eventualmente prevedendo l'istituzione di servizi flessibili (es. servizio a chiamata) nelle aree a domanda più rarefatta ed a quanto previsto dall'Allegato 3 *Criteri per la rimodulazione dei servizi*.

7.3. L'OE, nella Relazione Annuale di cui all'Articolo 24 - Sezione *Indicatori ed Obiettivi*, descrive le metodologie utilizzate per la raccolta dei dati, calcola gli indicatori, motiva gli scostamenti in relazione alle annualità precedenti e agli indicatori previsionali per l'annualità di riferimento; L'OE, nel commentare l'andamento dell'esercizio e motivare gli scostamenti, fornisce eventuali analisi di dettaglio per periodi anche inferiori al semestre e descrive le proposte operative per affrontare le eventuali criticità riscontrate.

Gli obiettivi di cui ai precedenti punti possono essere oggetto di variazione in corso di validità del contratto in attuazione dell'emananda regolamentazione dell'Autorità di regolazione dei Trasporti (procedimento avviato con la delibera n. 22/2023).

TITOLO II. Obblighi di servizio (OSP)

Articolo 8. Obblighi di gestione del servizio

8.1. I servizi pubblici di trasporto oggetto del Contratto sono prestati in modo economico e

finanziariamente sostenibile, sono destinati a tutti gli utenti e sono soggetti, nell'interesse generale, agli Obblighi di Servizio Pubblico. Il Contratto individua gli OSP nel rispetto dei principi generali del Trattato dell'Unione Europea.

8.2. L'OE è obbligato ad erogare i servizi oggetto del Contratto con continuità e regolarità, garantendo un'idonea capacità del servizio rispetto alla domanda in piena conformità ai PEA approvati dall'EC. L'OE non può sospendere o interrompere il servizio, se non nei casi e con le modalità previste dal Contratto e dalle disposizioni di legge.

8.3. L'assolvimento degli OSP da parte dell'OE è compensato dall'EC mediante l'attribuzione di compensazioni economiche. Il mancato o parziale assolvimento degli OSP comporta la riduzione della compensazione economica e/o l'applicazione delle penali, così come regolate dal Contratto. La variazione degli OSP può comportare, nei limiti stabiliti dal Contratto, la revisione del PEF.

Articolo 9. Obblighi relativi alle tariffe e ai sistemi di vendita

9.1. L'OE è obbligato ad applicare all'utenza le tariffe regionali approvate con DGR 13-6608 del 4 novembre 2013 così come aggiornate, da ultimo con Deliberazione dell'Assemblea n.2 del 30 marzo 2023, nonché le tariffe deliberate dal Comune i cui servizi automobilistici urbani afferiscono territorialmente.

9.2. L'OE è obbligato ad applicare all'utenza le ulteriori tariffe regionali che saranno introdotte in corso di vigenza contrattuale. In particolare, l'OE partecipa al progetto *Biglietto Integrato Piemonte (BIP)* per l'interoperabilità dei titoli di viaggio e la tariffazione a consumo. Nel rispetto degli obblighi definiti dalla DGR n.52-6344 del 22/12/2022, l'OE è obbligato:

a) all'applicazione della tariffa *pay per use* a livello regionale per tutti i servizi di TPL;

b) l'obbligo di adesione alle iniziative degli operatori MaaS, da assimilare come ulteriori canali di vendita;

c) a prevedere una piattaforma di *e-commerce* per la vendita dei titoli di viaggio;

d) ad aderire a un "consorzio" per la gestione, *clearing* e vendita delle tariffe regionali.

9.3. L'OE propone nuove formule tariffarie, coerenti con gli indirizzi dell'EC e della Regione Piemonte, finalizzate ad incrementare il numero di passeggeri trasportati. L'OE ha facoltà di adottare promozioni sui titoli in vigore, individuati sulla base di strategie di *marketing* definite a livello aziendale, anche combinati con altre prestazioni o servizi, previo assenso dell'EC, da formalizzarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta. L'introduzione di nuove tariffe è oggetto di una verifica preventiva congiunta tra le parti, al fine stimare gli effetti economici e finanziari sul PEF. Gli effetti positivi o negativi sulle componenti ricavi da traffico interessate alla introduzione delle nuove tariffe sono oggetto di specifico monitoraggio e comportano il corrispondente adeguamento dell'ammontare complessivo delle compensazioni economiche.

9.4. L'OE, nella Relazione Annuale di cui all'Articolo 24 – Sezione *Ricavi e rete di vendita*, rendiconta i ricavi da traffico dell'esercizio suddivisi per titoli di viaggio e periodi dell'anno, descrive le attività condotte, gli obiettivi raggiunti, gli effetti sulla componente ricavi da traffico interessata all'introduzione delle nuove tariffe, le eventuali criticità monitorate e le proposte migliorative da attuare.

Articolo 10. Condizioni e modalità di ripartizione tariffaria

10.1. Il presente Articolo si applica in presenza di bigliettazione interoperabile per più servizi integrati di TPL afferenti a diverse modalità di trasporto e/o differenti ambiti territoriali e nelle more della costituzione della comunità MaaS, la cui adesione costituisce obbligo

di servizio come previsto dall'Articolo 17.

10.2. L'OE utilizza il sistema di bigliettazione elettronica che consente di ottenere, per ciascuna validazione o sequenza di validazioni, le seguenti informazioni: tipo di titolo di viaggio (integrato e/o interoperabile, per sintesi indicato in seguito come «integrato»), durata, l'OE presso il cui circuito di vendita è stato acquistato il titolo di viaggio, località di salita e di discesa.

10.3. L'OE rendiconta trimestralmente (mensilmente in caso di specifiche esigenze connaturate al titolo di viaggio) il numero totale dei titoli di viaggio integrati venduti ed il loro effettivo utilizzo sul proprio servizio (con il dettaglio necessario per la corretta ripartizione dei ricavi); l'OE rendiconta separatamente l'effettivo utilizzo sul proprio servizio di titoli di viaggio venduti da altri OE.

10.4. L'OE deve fornire con cadenza trimestrale (mensilmente in caso di specifiche esigenze connaturate al titolo di viaggio):

a) le statistiche sull'utilizzo del servizio operato; per quest'ultimo devono essere esplicitate, distinte per tipo di titolo di viaggio utilizzato (numero di zone di validità), durata e circuito di vendita presso il quale il titolo di viaggio è stato acquistato, le seguenti informazioni:
    i. numero di segmenti di viaggio effettuati
    ii. costo (tariffa) del segmento di viaggio (in coerenza con il titolo di viaggio, a titolo esemplificativo: costo del biglietto di corsa semplice);
b) le statistiche relative alla vendita dei titoli di viaggio integrati presso il proprio circuito di vendita; per la citata attività devono essere esplicitate, distinte per tipo di titolo di viaggio utilizzato (numero di zone di validità) e durata, le seguenti informazioni:

i. numero di titoli di viaggio integrati venduti

ii. importo dei ricavi della vendita titoli di viaggio integrati.

10.5. L'EC è garante della adeguata ripartizione dei ricavi tra gli OE coinvolti.

Articolo 11. Parco veicoli

11.1. Il Concessionario dovrà svolgere il servizio affidato con autobus autorizzati in numero sufficiente e tipo adeguato ad assicurare l'effettuazione del medesimo, nel rispetto della normativa vigente, ai sensi dell'art. 87 del *Codice della Strada* (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.).

11.2. Il numero di autobus che si ritiene sufficiente e necessario all'effettuazione del servizio è pari al Massimo Impegno Veicoli nel giorno feriale scolastico di massima esposizione e in ora di punta (MIV) incrementato di una scorta minima del 20%, ed è definito Parco Autobus Ottimale (PAO).

11.3. L'elenco degli autobus impiegati per l'esercizio è riportato in allegato *Dati tecnici* – foglio *Programma di investimenti*. Tali autobus sono suddivisi nelle categorie Titolari, Riserve e Scavalco.

a) **Autobus Titolari**

Gli autobus titolari devono essere in numero corrispondente al PAO individuato da EC con Determina Dirigenziale e calcolato come MIV (massimo impegno veicoli) + 20%. Almeno l'85% degli autobus titolari devono avere un'età inferiore ai 18 anni. Tutti gli autobus devono essere immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto pubblico di persone, ai sensi dell'art. 87 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.). Tali autobus sono gli unici che rientrano nel PEF.

b) Autobus Riserve

Si tratta di autobus usati solo saltuariamente in caso di temporanea indisponibilità degli autobus componenti il PAO. Si tratta di veicoli impiegati generalmente su altri contratti di servizio o di autobus immatricolati NCC, o di veicoli ormai prossimi all'obsolescenza per chilometri già percorsi, classe ambientale e/o età. Nel parco di riserva potrebbero essere incluse anche autovetture impiegate per l'esercizio di corse particolari o servizi marginali caratterizzati da scarsa utenza o per l'esercizio dei servizi a chiamata.

c) **Autobus a scavalco**

Si tratta di autobus usati prevalentemente su altri bacini di servizio ove rientrano nel PAO, ma che possono essere impiegati anche quotidianamente per l'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto su percorsi che si ricollegano a quelli delle linee che esercitano come titolari, per la contiguità dei capilinea o per la concatenazione degli orari e dei turni di servizio del personale viaggiante, in un'ottica di ottimizzazione dei costi e dell'efficienza aziendale.

11.4. Ai fini della sicurezza, l'impiego dei suddetti veicoli verrà disposto, ai sensi degli artt. 5 e 91 del D.P.R. 753/80, dal Gestore dei servizi dell'OE sotto la sua completa responsabilità, ferme restando le competenze in merito del Ministero dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri; ai fini ambientali, l'impiego dei suddetti veicoli è vincolato alle disposizioni nazionali e regionali in materia di qualità dell'aria.

11.5. Gli autobus devono rispettare i requisiti d'immagine stabiliti con D.G.R. Piemonte n. 134 – 22089 del 05/07/1988 ovvero gli standard definiti dalla Regione Piemonte secondo le relative tempistiche.

11.6. Il Concessionario è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente concedente per:

a) l'alienazione degli autoveicoli indicati nel presento contratto;

b) la destinazione, anche occasionale, ad altro uso;

c) l'immissione in servizio degli autobus nuovi.

11.7. L'OE è tenuto ad aggiornare tempestivamente il *database* parco autobus regionale secondo le disposizioni della Regione Piemonte.

11.8. L'OE, nella Relazione Annuale di cui all'Articolo 24 – Sezione Parco autobus, rendiconta il programma di investimenti realizzato e riporta il parco autobus effettivamente utilizzato per l'esercizio, indicando per ogni autobus la percorrenza complessiva effettuata ed il consumo di carburante complessivo rendicontato; nella medesima relazione l'OE rendiconta per ogni singolo autobus gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati ed il relativo valore economico patrimonializzato; in alternativa l'OE può consentire lo scarico delle dette informazioni dai propri database per l'interrogazione e l'elaborazione da parte dell'EC.

Articolo 12. Disciplina dell'autorizzazione all'impiego degli autobus di linea con conducente per "uso fuorilinea"- (Art. 87 IV comma del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285)

12.1. Le autorizzazioni per l'utilizzo occasionale di autobus di linea, ad altro uso cd. servizi "fuori linea" (noleggio) o in servizi di linea eserciti in regime di concorrenza[1] di competenza dell'EC, possono essere rilasciate durante tutto l'anno con validità semestrale (01/01-30/06, 01/7-31/12), in ogni caso non oltre i termini di validità del presente contratto. La richiesta di nuova autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio del servizio o, in caso di rinnovo, della data di scadenza.

12.2. La quantità massima di autobus che può essere autorizzata per corse "fuori linea" è conteggiata tenendo conto del numero di autobus componenti il parco Titolare, nelle seguenti misure: 5% dal lunedì al venerdì; 10% sabato; 20% domenica e festivi. I

[1] Art. 3, comma 6 della L.R. 04/01/2000 n. 1

valori ottenuti sono arrotondati all'unità superiore dopo il decimale 0,51. Al fine del rispetto delle esigenze determinate dal servizio in concessione, l'EC potrà verificare in ogni caso l'effettiva disponibilità residua di materiale rotabile del Concessionario a garanzia della regolarità dei servizi di linea affidati.

12.3. L'autorizzazione di cui al comma 12.1 relative ai servizi "fuori linea" non possono avere durata superiore a cinque giorni consecutivi[2].

12.4. Sono esclusi dall'autorizzazione all'effettuazione di corse di linea in regime di concorrenza o in noleggio con conducente gli autobus acquistati con contributi regionali per i quali non sia trascorso il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione d'uso.

12.5. L'OE, nella Relazione Annuale di cui all'Articolo 24 – Sezione *Effetti di rete*, rendiconta i servizi in fuori linea realizzati, indicando per ciascuno data, servizio, produzione, costi vivi e ricavi; l'OE dovrà inoltre rendicontare l'effetto finanziario netto dei servizi fuori linea che contribuisce a quantificare l'effetto rete indicato nel PEF.

Articolo 13. Obblighi connessi al programma di investimenti

13.1. L'OE si impegna a realizzare il programma di investimenti descritto nell'Allegato *Relazione per la proroga*; il programma di investimenti prevede l'obbligo, tra gli altri, di equipaggiare i veicoli con sistemi audio-visivi di indicazione di linea e di prossima fermata con sistemi per la salita e discesa delle persone a ridotta mobilità, con sistemi conta-passeggeri, con sistemi per il trasporto delle bici.

13.2. Nel rispetto degli obblighi definiti dalla DGR n. 52-6344 del 22/12/2022, l'OE deve:

a) garantire e monitorare l'effettivo funzionamento delle dette apparecchiature;

[2] Art. 34 D.P.R. 05/02/1953, n. 39

b) installare e gestire le attrezzature/infrastrutture che saranno messe a disposizione per l'interscambio con la modalità bici.

13.3. Nel rispetto degli obblighi definiti dalla DGR n. 52-6344 del 22/12/2022, l'OE si impegna ad attivare i progetti di collaborazione con i servizi di *sharing mobility,* così come descritti nell'Allegato Relazione per la proroga; l'OE è altresì tenuto al costante monitoraggio sullo stato di avanzamento del progetto ed a comunicarlo all'EC.

13.4. L'OE è tenuto ad intervenire tempestivamente per il mancato funzionamento delle attrezzature oggetto del programma di investimento; ogni mancato funzionamento deve essere opportunamente tracciato dal momento dell'anomalia al rispristino; la trasmissione dei dati dovrà avvenire in formato xlsx editabile in concomitanza con la Relazione Annuale; in alternativa l'OE può consentire lo scarico delle suddette informazioni dal proprio *database* per l'interrogazione, lo scarico e l'elaborazione da parte dell'EC.

In caso di segnalazione di disservizio da parte dell'utenza o degli EE.LL. interessati l'OE si impegna alla tempestiva comunicazione della situazione del malfunzionamento e la prevista data di ripristino del suddetto, per la mancata risposta si applica la penalità riportata nell'Articolo 27.

13.5. L'OE, nella Relazione Annuale di cui all'Articolo 24 – Sezione *Programma investimenti*, rendiconta il programma di investimenti realizzato, gli interventi effettuati ed il relativo valore economico patrimonializzato, ed i risultati conseguiti; l'OE riassume inoltre i dati di rilevazione di frequentazione ottenuti dagli apparati conta-passeggeri, aggregati per autobus e per linea, ottenuti dalla trasmissione di tali dati tramite il protocollo BIPEx (Art. 18.2), la cui attivazione deve avvenire entro e non oltre il 31/12/2024.

Articolo 14. Carta della mobilità

14.1. L'OE elabora e adotta la carta dei servizi ai sensi della normativa vigente ed in particolare del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)", con standard ed obiettivi allineati a quelli del presente Atto i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato 2 *Contenuti minimi della carta dei servizi e obiettivi di qualità*.

14.2. La Carta della mobilità ha l'obiettivo di fornire un punto di vista civico sui servizi del trasporto pubblico al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni.

14.3. L'OE si impegna ad aggiornare annualmente la Carta della mobilità ed a trasmetterla all'EC, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora l'EC non si esprima entro 45 giorni dalla predetta comunicazione, il documento si considera approvato e l'OE procede a pubblicarla sul proprio sito internet entro il 31 marzo di ogni anno.

14.4. L'EC, in fase di disamina della Carta della mobilità, provvede a coinvolgere tutti gli *stakeholders* interessati, le rappresentanze delle Associazioni dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disabilità, rappresentative dei loro interessi.

14.5. L'OE, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 2 comma 461, lett. F, L. 244/2007, si impegna a sostenere fino alla misura massima annuale di € 5.000 le attività di cui alle lett. b, c, d. della suddetta legge, a ristoro di spese per attività approvate dall'EC, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate. Il progetto che viene presentato deve legarsi all'ambito territoriale in cui l'OE opera e pertanto può avere una valenza anche più ampia rispetto ai servizi del contratto in essere.

Articolo 15. Gestione reclami

15.1. L'OE garantisce a qualsiasi utente la possibilità di presentare reclami in modo facilmente accessibile, in forma scritta, attraverso il proprio sito web, per posta elettronica, tramite un indirizzo o casella postale.

15.2. L'OE indica il contenuto minimo di informazioni che il reclamo deve contenere per essere accolto, registrato amministrativamente ed approfondito.

15.3. La risposta al reclamo deve essere fornita entro 30 giorni dalla ricezione o nei termini individuati dalla Carta della mobilità, qualora siano più favorevoli.

15.4. La risposta deve essere motivata da un linguaggio agevolmente comprensibile all'utente, con riferimento a tutti i motivi di reclamo, e deve indicare fra l'altro:

a) se il reclamo è accolto o respinto, in relazione alle previsioni della disciplina nella fattispecie applicabile;

b) se l'utente ha diritto a ricevere un indennizzo comunque denominato e, in tal caso, le tempistiche e le modalità di riscossione;

c) le misure poste in atto per la risoluzione del disservizio segnalato e, qualora lo stesso non sia stato ancora risolto, la relativa tempistica;

d) i rimedi che l'utente può attivare nel caso in cui non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta in merito al proprio reclamo, in particolare:

   i. la procedura di conciliazione con le Associazioni nonché la possibilità di utilizzare procedure di risoluzione extragiudiziale dei consumatori;

   ii. la possibilità di presentare un reclamo di seconda istanza all'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

15.5. La procedura e le eventuali modifiche sono resi noti sul sito internet dell'OE, sotto la voce "Reclami" raggiungibile dalla *homepage* del sito istituzionale.

Articolo 16. Obblighi relativi al Sistema BIP

16.1. Nel rispetto degli obblighi definiti dalla DGR n. 52-6344 del 22/12/2022, l'OE è tenuto

a dotarsi del sistema di bigliettazione regionale BIP ed è obbligato all'utilizzo dell'applicazione digitale regionale *SmartBip* quando la stessa sarà rilasciata per l'uso.

Articolo 17. Obbligo di adesione ai principi della Comunità MaaS della Regione Piemonte

17.1. La comunità è definita anche come *MaaS Community.*

17.2. L'OE si obbliga ad aderire all'evoluzione del sistema tariffario regionale anche in relazione all'introduzione di servizi *MaaS*.

17.3. L'OE si obbliga ad aderire ai principi della costituenda Comunità *MaaS* della Regione Piemonte.

I principi fondanti e di riferimento per la Comunità *MaaS* sono:

a) **Utente al centro:** libertà e comodità di utilizzo di tutti i modi di trasporto disponibili;

b) **Obiettivi sociali:** maggiore sostenibilità del sistema trasporti e accessibilità per tutti i cittadini;

c) **Equità:** equilibrio diritti/doveri dei soggetti partecipanti, accesso aperto, trasparenza, non discriminazione e neutralità;

d) **Contendibilità:** Comunità competitiva e non monopolistica, concorrenza regolata tra Operatori;

e) **Condivisione ed apertura:** condivisione di principi e dati per una proposta integrata dei servizi di mobilità disponibili.

Articolo 18. Obblighi di esposizione dei dati

18.1. L'OE, nell'ottica di digitalizzazione e condivisione dei dati, si impegna a:

a) digitalizzare i dati statici e dinamici in formati e protocolli interoperabili per lo scambio di dati basati su soluzioni tecniche e standard (i cui riferimenti sono indicati da Regione Piemonte, anche tramite i propri gestori e fornitori tecnologici),

garantendo la loro qualità, necessaria a fornire informazioni di viaggio accurate e affidabili e il loro tempestivo e pertinente aggiornamento;

b) ottemperare a quanto previsto dalla DGR 17 - 5754 del 7 ottobre 2022 (e ss. mm. ii.) in merito al "Debito Informativo Trasporti". In caso di inadempienza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie all'articolo 19, comma 2 bis della LR 1/2000 (e ss. mm. ii.);

c) mettere a disposizione dell'EC le informazioni necessarie per il corretto controllo dell'esecuzione del Contratto di Servizio e per le proprie attività di programmazione, così come specificato nel CdS e secondo quanto indicato nel "Piano di Accesso al Dato" predisposto dall'EC, conformemente a quanto disposto dalle delibere ART n. 16/2018 e n. 154/2019. L'OE si obbliga altresì a mettere a disposizione universale del pubblico le informazioni previste dal "Piano di Accesso al Dato" predisposto dall'EC. Il CdS disciplina le modalità di messa a disposizione delle informazioni e le penali da applicare in caso di non ottemperanza all'obbligo;

d) garantire la messa a disposizione di dati e servizi corrispondenti a un *MaaS* di livello 1 (informazioni sui servizi ed infomobilità) anche ad Operatori non appartenenti alla Comunità *MaaS* regionale.

e) Condividere i propri dati, aprire le proprie APIs e rendere possibile l'intermediazione dei propri servizi (vendita, pagamento ed accesso) tramite le applicazioni digitali *MaaS* degli Operatori *MaaS* appartenenti alla Comunità *MaaS*.

18.2. L'OE è tenuto, ai sensi della DGR 52-6344 del 22/12/2022, a conferire al CSR-BIP i dati di trasporto, vendita e validazione dei titoli elettronici, attraverso i protocolli BIPEx 2.0 (dati statici) e SIRI (dati dinamici). Nei dati di trasporto sono compresi anche i dati

ottenuti dai conta-passeggeri installati sui mezzi utilizzati per l'esercizio, con le modalità di conferimento indicate da Regione Piemonte nella DD 2779/A1800A/2021 del 24/09/2021. I dati statici riferiti al protocollo BIPEx 2.0 sono da intendere come specificato nella DGR 17-5754 del 7 ottobre 2022.

Articolo 19. Obbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dell'Allegato al Regolamento CE 1370/2007 e la deliberazione 154/2019 e 113/2021 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti

19.1. L'OE è obbligato a tenere una contabilità separata relativa ai servizi oggetto del Contratto nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 5 dell'Allegato al Regolamento CE 1370/2007.

19.2. La contabilità del Contratto sarà rendicontata attraverso l'utilizzo di modulistica con il dettaglio corrispondente utilizzato per la redazione del PEF. Dovranno essere indicate le componenti economiche e patrimoniali riguardanti la gestione dei servizi di diretta ed esclusiva pertinenza del Contratto.

19.3. L'OE trasmette, con cadenza annuale, report previsionali delle componenti economiche, attraverso l'utilizzo di modulistica con il dettaglio corrispondente utilizzato per la redazione del PEF.

19.4. A seguito dell'approvazione del bilancio, entro il 30 novembre, l'OE trasmette il Consuntivo Economico del Contratto attraverso l'utilizzo di modulistica con il dettaglio corrispondente utilizzato per la redazione del PEF.

19.5. Nel caso di presenza di componenti economiche e patrimoniali riferibili a più contratti di servizio o a più attività economiche, l'OE si impegna ad allocare le stesse utilizzando specifici *driver*, individuando criteri oggettivi, trasparenti e predefiniti di allocazione dei costi e dei ricavi, assicurando, anche attraverso registrazioni extra-contabili e riclassificazione delle partite contabili, la piena e trasparente rispondenza al bilancio

civilistico.

L'OE si impegna a comunicare all'EC, entro 10 giorni successivi all'approvazione del bilancio, il dettaglio e le motivazioni dei *driver* che intende utilizzare; l'EC convoca tempestivamente il Comitato Tecnico del Contratto per la condivisione e l'approvazione dei *driver* da utilizzare per la rendicontazione di cui al comma precedente.

TITOLO III. Compensazione e fatturazione

Articolo 20. Compensazione economica degli Obblighi di Servizio

20.1. L'importo della compensazione economica è determinato ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1 del Regolamento CE 1370/2007 nonché del relativo allegato; la stima della compensazione è effettuata tramite la metodologia prevista dalle Deliberazioni ART 154/2019 e 113/2021 ed è riportata nell'Allegato 7 – Capitolo 14.4.

20.2. Il valore della compensazione è omnicomprensivo ed include anche le agevolazioni tariffarie previste dalla Regione.

20.3. L'ammontare complessivo delle compensazioni economiche da riconoscere all'OE su base annua è stimato moltiplicando il valore della compensazione media per la produzione annua preventiva. Il valore della compensazione media annuale si ottiene dividendo l'importo del rigo "I=H-C" di cui all'Allegato 7 – Capitolo 14.4 per la produzione annua stimata nel PEF, riferite allo Scenario di servizio in validità per l'anno, indicata nell'Allegato 8.

20.4. Il valore della compensazione media annuale (€/km) così calcolato sarà utilizzato anche per la stima della variazione della compensazione economica per ogni variazione di produzione secondo quanto previsto all'Articolo 4.

20.5. Sono inoltre riconosciuti:

a) i contributi di cui alle leggi 47/2004, 58/2005 e 296/2006;

b) eventuali agevolazioni tariffarie deliberate dagli Enti Locali con risorse a carico

del proprio Bilancio.

Articolo 21. Modalità di fatturazione

21.1. Entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, l'EC comunica all'OE per l'anno l'importo delle fatture mensili per le compensazioni degli obblighi di servizio, il cui valore corrisponde a un dodicesimo del 95% dell'importo annuo definito nell'Allegato 7 – Capitolo 14.4 riferito allo scenario di riferimento applicabile, al netto di una ritenuta di garanzia pari allo 0,50%.

21.2. Le fatture mensili dovranno essere emesse ciascuna a partire dal giorno 1 del mese successivo a quello oggetto di fatturazione; non saranno accettate fatture per servizi non resi o la cui data di emissione sia antecedente al periodo oggetto di compensazione.

21.3. Le fatture pervenute, nel rispetto delle indicazioni dei punti precedenti, saranno liquidate entro 60 giorni dalla data fattura, previo ricevimento del rapporto di servizio mensile di cui all'Articolo 23, del mese precedente a quello oggetto di fatturazione.

21.4. Il saldo dell'importo annuale al netto della ritenuta di garanzia pari allo 0,5%, sarà definito in funzione del raggiungimento degli standard minimi del servizio definiti nel presente atto verificabili in contraddittorio all'interno del Comitato Tecnico a seguito dell'invio della Relazione Annuale.

21.5. In sede di Comitato Tecnico del Contratto, potranno essere svincolate e fatturate le ritenute di garanzia in sede di liquidazione finale, a seguito della definizione del consuntivo dell'esercizio.

21.6. In caso di tardivo pagamento degli importi fatturati, l'EC corrisponderà all'OE gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti (da ultimo DMEF 29/11/2023); gli interessi si applicano computando le giornate di ritardo fra la data di scadenza della fattura e la data del mandato dell'EC; i giorni di ritardo possono essere compensati da

eventuali anticipi di pagamento avvenuti in precedenza.

TITOLO IV. Gestione del contratto

Articolo 22. Comitato tecnico di gestione

22.1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato", composto da due rappresentanti dell'OE e da due rappresentanti dell'EC, i cui nominativi sono formalizzati dalle Parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contatto.

22.2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all'applicazione delle penali, al monitoraggio del PEF, all'analisi della Relazione Annuale, all'identificazione delle disposizioni dei contratti di servizio preesistenti ancora in vigore.

22.3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri dell'EC; le funzioni di segreteria sono svolte dall'OE; il presidente del Comitato predispone l'ODG delle sedute e la segreteria provvederà alle convocazioni con periodicità indicativamente semestrale e alla verbalizzazione contestuale delle sedute; ulteriori riunioni potranno essere programmate su richiesta delle parti. Il regolamento di funzionamento del Comitato è riportato nell'Allegato *Regolamento del Comitato Tecnico*.

Articolo 23. Rapporto di servizio mensile e annuale

23.1. L'OE trasmette all'Ente concedente, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, il "rapporto di servizio" contenente la rendicontazione del servizio effettuata nel mese precedente.

Il rapporto di servizio contiene

1. l'indicazione di tutte le corse effettuate (secondo la codifica linea-percorso-corsa presente sul sistema informativo TransitCafè), con a margine i chilometri effettivi, nonché le maggiori o minori percorrenze dovute a variazioni per cause non imputabili al Concessionario;
2. per ogni autobus dotato di impianto "conta-passeggeri" e per ogni giornata di servizio, l'elenco delle corse effettuate e i dati di saliti e discesi per fermata, così come desunti dall'impianto conta-passeggeri secondo le scadenze previste dall'articolo 13.5;
3. analoga rendicontazione dovrà essere prodotta per i servizi di TPL diversi da quelli di linea (es. servizi a chiamata, servizi per particolare categoria d'utenza);
4. la percorrenza commerciale, per le linee afferenti al servizio di cui al presente atto, effettuata da ogni singolo veicolo;
5. per ogni singolo autobus del PAO, la percorrenza complessiva mensile;

23.2. La trasmissione dei dati dovrà avvenire all'indirizzo *pec* dell'EC con la dicitura in oggetto "*AZIENDA*-Rapporto di servizio - *Anno-Mese*", allegando modulistica in formato foglio elettronico editabile condivisa con l'EC; in alternativa l'OE può consentire lo scarico delle dette informazioni da propri *database* aziendali per l'interrogazione, lo scarico e l'elaborazione da parte dell'EC.

23.3. Entro il 31 marzo di ciascun anno, l'OE deve trasmettere il rapporto di servizio annuale riferito all'anno precedente, contenente i dati di sintesi riepilogativi, coerenti con le rendicontazioni mensili presentate nel corso dell'anno. In caso di discordanza tra il rapporto generale e quanto accertato d'ufficio dall'EC, sarà convocato entro 30 giorni il comitato tecnico che dovrà definire in contraddittorio il definitivo rapporto generale e il conseguente valore di fatturazione a saldo.

23.4. La veridicità dei rapporti è autocertificata dal Responsabile di Esercizio del Concessionario mediante firma in calce allo stesso. È facoltà dell'EC, anche in relazione agli esiti del monitoraggio del servizio effettuato con sistemi satellitari in dotazione all'OE (es. OTX), o tramite CSR-BIP, richiedere eventuali informazioni di dettaglio quali, ad esempio, le targhe dei veicoli impiegati su specifiche corse previste dai PEA autorizzati.

23.5. L'OE, sino a cinque anni successivi alla liquidazione del saldo dell'anno di competenza, rende disponibile la documentazione di esercizio da cui sono state desunte le informazioni certificate nel rapporto di servizio, compresi gli ordini di servizio ai dipendenti per l'effettuazione delle corse ed i fogli di viaggio.

Articolo 24. Relazione Annuale

24.1. L'OE, al termine dell'esercizio e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, trasmette all'EC una Relazione annuale da sottoporre all'esame del Comitato tecnico di Contratto, che ne verifica la completezza, la coerenza delle informazioni contenute e concorda con l'OE le azioni da portare avanti per affrontare eventuali criticità riscontrate.

24.2. La Relazione annuale è finalizzata a rendicontare l'intera attività effettuata dall'OE, al fine dell'assolvimento degli OSP e a fornire tutti gli elementi utili a verificare l'andamento degli indicatori, il rispetto degli obiettivi, la trasparenza delle informazioni in connessione all'utilizzo di risorse pubbliche.

24.3. La Relazione annuale di tipo descrittivo si compone almeno delle seguenti sezioni: Indicatori ed Obiettivi, Regolarità, Informazione, Rispetto dell'ambiente, Investimenti, Comfort, Assistenza ai passeggeri, Rete di vendita e ricavi, Personale, Rapporti con l'utenza, Perturbazioni dell'esercizio, Indagine sulla qualità, Flotta, Impianti, Comunicazione, Progetti specifici, Risultati monitoraggio, Programma Investimenti.

Articolo 25. Monitoraggio della realizzazione del programma d'investimenti

25.1. L'OE rendiconta, nella Relazione Annuale di cui all'Articolo precedente – Sezione *Investimenti,* le fasi di realizzazione del programma di investimenti di cui all'Allegato *Dati Tecnici,* sia per quanto concerne le fasi di approvvigionamento, sia con riferimento alle fasi di messa in esercizio. La Relazione Annuale deve riportare in allegato la documentazione comprovante quanto descritto, comprensiva della documentazione attestante la spesa effettuata, al fine di verificare il rispetto degli impegni di investimento al netto dell'entità dei contributi ricevuti a titolo di cofinanziamento;

25.2. L'OE rendiconta gli eventi eccezionali riguardanti il veicolo e gli impianti nonché gli interventi di manutenzione straordinaria resisi necessari con relativa descrizione degli stessi e dei costi sostenuti dall'impresa per il ripristino della piena efficienza.

25.3. In caso di ritardo nel rispetto delle tempistiche individuate, l'EC può applicare le penali di cui al successivo Articolo 27; qualora non sia rispettato il cronoprogramma della messa in esercizio del programma di investimenti, l'EC può escutere la garanzia di cui all'Articolo 31.

Articolo 26. Monitoraggio Dati Tecnici, Dati Economico-Finanziari, Obiettivi e PEF

26.1. Al fine di procedere con il monitoraggio del Contratto l'OE trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno, i file "Dati Tecnici" e "Dati Economici e PEF", già presentati in sede di istanza di proroga, compilati con il dettaglio ivi richiesto con l'aggiornamento dei dati a consuntivo dell'annualità precedente; con la medesima modulistica l'OE redige un PEF aggiornato che consenta il confronto con il PEF preventivo.

26.2. Entro la medesima data l'OE trasmette Relazione illustrativa che confronta i dati consuntivi dell'esercizio dei servizi in concessione di cui al presente atto (CEC) con i dati a preventivo di cui agli Allegati *Dati Tecnici* e *Dati Economici e PEF* presentati in sede di

istanza di proroga, dando conto degli investimenti effettivamente realizzati ed evidenziando l'incidenza di eventuali fattori esogeni; nella Relazione l'OE:

1. confronta i dati previsionali ed i dati consuntivati e descrive gli eventuali scostamenti individuando le motivazioni;
2. verifica gli obiettivi di efficacia, di efficienza e di qualità, nonché gli obiettivi di investimento e descrive gli eventuali scostamenti individuando le motivazioni.

26.3. Il monitoraggio del PEF avviene in sede di Comitato tecnico di cui all'Articolo 22, tramite l'analisi delle rendicontazioni tecniche ed economiche finanziarie trasmesse dall'OE, secondo quanto previsto nel presente articolo.

26.4. L'analisi ha per oggetto il confronto dei fattori di produzione, del programma di investimenti e delle componenti economiche, finanziarie e patrimoniali descritte e quantificate nel CEC, con le corrispondenti componenti del PEF, al fine di individuare tramite la matrice dei rischi di cui all'Allegato 1 *Matrice dei rischi e azioni di mitigazione per la gestione dei rischi in capo all'EC*, le cause dei singoli scostamenti.

26.5. L'equilibrio economico del PEF è determinato in seguito all'analisi dell'eventuale scostamento tra l'utile ragionevole verificato nel CEC e quello previsto nel PEF cumulato sull'intero periodo contrattuale.

26.6. La matrice dei rischi dettaglia le responsabilità per voci di costo/ricavo attribuendola alle Parti e definisce la metodologia di applicazione. Sulla base delle responsabilità così individuate, si procede alle rettifiche delle voci di costo/ricavo così come riportate nella contabilità regolatoria di cui al CEC.

26.7. Annualmente si verifica l'eventuale scostamento tra l'utile ragionevole verificato nel CEC e l'utile ragionevole previsto nel PEF per l'annualità in esame. L'ampiezza dello scostamento determina quanto segue:

i. laddove lo scostamento sia compreso in una fascia di più o meno cinque percento

(+/-5%), l'importo corrispondente a detto scostamento, in più o in meno, sarà registrato (a credito o a debito) nel PEF dell'anno successivo appostandola nelle poste figurative dell'anno di competenza. Nell'ultimo esercizio l'importo corrispondente a detto scostamento, in più in meno, si intende integralmente annullato in via convenzionale per espresso consenso delle parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra relativamente al contratto in questione;

ii. laddove lo scostamento sia maggiore del cinque percento, l'EC e l'OE condividono il percorso finalizzato a garantire l'equilibrio del PEF e la sostenibilità del servizio attraverso le idonee azioni di mitigazione individuate nell'Allegato *1 Matrice dei rischi e azioni di mitigazione per la gestione dei rischi in capo all'EC*;

26.8. Le Parti convengono di procedere a una revisione del PEF allorquando si registri lo scostamento di cui al precedente paragrafo, o quando lo scostamento sia determinato da eventi non imputabili all'OE. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:

a) l'entrata in vigore di disposizioni normative, amministrative o a prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti che comportino ulteriori investimenti o comunque nuove e più onerose condizioni per l'esercizio del servizio;

b) l'approvazione di un PEA, che comporti una produzione di km-convenzionali superiore o inferiore al 20% del PEA di riferimento;

c) l'aggiornamento o più aggiornamenti di un PEA che comporti una produzione complessiva di km-convenzionali superiore o inferiore al 20% del PEA.

d) In caso di incapienza dei fondi stanziati a copertura delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio, si considera l'ipotesi di sopravvenuta incapienza dei fondi nel caso di ritardo nel pagamento di una fattura con oltre due mesi di

ritardo rispetto ai termini di pagamento previsti dal presente Atto.

26.9. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente paragrafo, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, la parte che richiede la revisione del PEF ne darà comunicazione all'altra tramite *pec* con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

a) PEF in disequilibrio;

b) PEF che riproduce la proposta di revisione;

c) relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;

d) relazione descrittiva dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;

e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel PEF revisionato; nel caso di revisione del PEA, nel redigere la proposta, l'OE applica i contenuti dell'Allegato 3 *Criteri per la rimodulazione dei servizi.*

La revisione del PEF è finalizzata a rideterminare il valore dell'utile ragionevole nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione.

26.10. Qualora, entro 90 giorni, non sia stato raggiunto un accordo tra le Parti, l'OE o l'EC potranno recedere dal presente Contratto. In caso di recesso, le Parti provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro, apposito verbale, entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dal Contratto, nel quale si dà atto dell'impossibilità di procedere alla revisione del PEF.

26.11. Nelle more dell'individuazione di un OE subentrante, esclusivamente nella misura in

cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l'OE dovrà proseguire nella gestione del servizio alle medesime modalità e condizioni del presente Contratto per un periodo non superiore a 24 mesi, decorrenti dalla data del verbale di cui al precedente paragrafo o dalla diversa data indicata nel medesimo.

Articolo 27. Penali

27.1. Il mancato o parziale assolvimento degli OSP comporta la riduzione della compensazione economica e/o applicazione delle penali così come regolate dal Contratto; ai fini del presente articolo si precisa che l'adempimento parziale dell'obbligo equivale a inadempimento.

27.2. Con riferimento agli obblighi contrattuali che comportano da parte dell'OE il loro adempimento entro termini specifici, l'inosservanza del termine è sanzionato con una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Dopo il trentesimo giorno di inosservanza del termine, l'importo della penale è raddoppiato.

27.3. Le penali per ritardato adempimento si applicano anche nel caso in cui il termine dell'adempimento non sia specificamente individuato nel Contratto ma disposto dall'EC; in tal caso il termine non può essere inferiore a 30 giorni.

27.4. Fatte salve disposizioni contrattuali specifiche, qualora l'OE non adempia ad obblighi contrattuali puntuali, l'inadempimento dell'OE è sanzionato con una penale pari ad € 250,00; in caso di inosservanza reiterata l'importo della penale è raddoppiato.

27.5. Per quanto concerne gli Obiettivi di qualità aziendali e relativi indicatori di cui all'Allegato 1 *Contenuti minimi della carta dei servizi e obiettivi di qualità,* si applica una penale pari a € 250 per ogni decimo di punto percentuale di scostamento in meno dal valore obiettivo annuo del KPI, stabilito dall'Allegato 7 – Capitolo 10 sulla base dello scenario attuato di cui all'Articolo 4.5 lettera a).

27.6. Per quanto disciplinato nell'Allegato 1 *Contenuti minimi della carta dei servizi e obblighi di qualità,* le Parti concordano che il montante complessivo delle penalità annuali non potrà superare l'utile ragionevole, come risultante dall'Allegato 7 – Capitolo 14.4 – Rigo G; qualora l'ammontare delle penali superasse per due anni consecutivi il predetto limite, esso sarà incrementato dello +0,5% per gli anni successivi; qualora l'ammontare delle penali superasse nel prosieguo della durata del contratto il nuovo margine, l'incremento del +0,5% sarà riapplicato; durante la durata del contratto il limite potrà essere incrementato al massimo del +1,0%.

27.7. In sede di Comitato tecnico, l'EC propone il calcolo delle penali e richiede l'emissione della nota di credito, o equivalente documento contabile, di pari importo indicando anche la fattura dalla quale la stessa sarà detratta; fino all'emissione della nota di credito la detta fattura non sarà liquidata neanche parzialmente.

TITOLO V. Disposizioni generali varie

Articolo 28. Subaffidamento

28.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di subappalto previste dall'art. 4, comma 7 del Regolamento 1370/2007 e ss.mm.ii. è ammesso, ai sensi dell'art. 10, comma 4 lett. i) della L.R. n. 1/2000, il subaffidamento dei servizi complementari di trasporto pubblico, fermo restando che l'OE rimane obbligato a fornire direttamente la maggior parte dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri oggetto del presente atto.

28.2. Ai fini del presente articolo sono da intendersi servizi complementari: i servizi a domanda debole, i servizi eccezionali (es. corse bis e servizi marginali in ore di punta), quelli per sopperire ad esigenze di mobilità limitate nel tempo (es. navette in occasione di eventi eccezionali e limitati nel tempo), i servizi a chiamata, nonché ulteriori servizi individuati d'intesa con l'EC.

28.3. L’OE può avvalersi di tale facoltà in qualunque momento nel corso della durata contrattuale, presentando all’EC una richiesta di autorizzazione che dovrà contenere l’indicazione dettagliata delle corse del programma di esercizio, oggetto di subaffidamento, e la relativa data di decorrenza. Almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio del servizio oggetto di richiesta di subaffidamento, tale richiesta dovrà essere integrata con copia del contratto di subaffidamento ed una dichiarazione attestante il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dal presente contratto, che disciplinano la qualità per l'esercizio dei servizi che si intende subaffidare.

28.4. In caso di servizi eccezionali e limitati nel tempo, dovrà essere inoltrata la preventiva richiesta di autorizzazione, mentre la documentazione integrativa potrà pervenire anche successivamente all’avvio del servizio subaffidato.

28.5. L'autorizzazione viene rilasciata dall’EC entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (salva la sospensione del termine per approfondimenti istruttori), a seguito della valutazione della complementarietà dei servizi di cui trattasi e della opportunità del relativo esercizio da parte di ulteriori soggetti, anche in relazione al grado di riduzione dei costi per l’impresa aggiudicataria ed al mantenimento di standard qualitativi offerti all'utenza. Nel caso in cui dall’accertamento relativo al possesso dei requisiti precedentemente descritti risulti l’inidoneità del subaffidatario, l’EC può revocare l’autorizzazione.

28.6. L’OE, nel disciplinare i rapporti con i subaffidatari, dovrà espressamente riportare nei contratti quanto segue:

a. una durata del rapporto non superiore a quella del presente contratto;

b. la facoltà dell’EC di effettuare controlli direttamente o per il tramite di soggetti delegati;

c. gli standard, anche qualitativi e quantitativi, del presente contratto e della Carta della Mobilità;

28.7. Non è previsto il pagamento diretto delle prestazioni al sub affidatario; è fatto obbligo all'OE di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'EC copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso effettuato al sub affidatario, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il concessionario non trasmetta le fatture quietanziate del sub affidatario, l'ente concedente sospende il successivo pagamento a favore del concessionario.

28.8. L'OE è responsabile degli inadempimenti agli obblighi di servizio derivanti dal contratto, da leggi e regolamenti disciplinanti l'esercizio del servizio, posti in essere dal subaffidatario. L'OE dovrà provvedere a periodici controlli dell'operato delle aziende subaffidatarie.

28.9. Nel caso in cui l'OE non provveda al pagamento del sub affidatario a causa della contestazione sulla regolarità dell'esecuzione del servizio e sempre che quanto contestato dall'OE sia accertato dall'EC in sede di comitato tecnico, l'EC sospende i pagamenti in favore dell'OE limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione, nella misura accertata in sede di comitato tecnico.

28.10. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento, viene meno conseguentemente il subaffidamento senza alcun obbligo da parte dell'EC.

28.11. Si richiamano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 29. Diritti di esclusiva

29.1. Non sono previsti diritti di esclusiva sui servizi in concessione regolati dal presente Atto.

29.2. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Delibera ART n° 159 del 15/09/2020 "Metodologia per l'esame dell'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico".

Articolo 30. Obblighi del gestore a termine o cessazione del contratto

30.1. Nel rispetto delle misure regolatore vigenti l'EC, previa consultazione dell'OE, individua il personale, il materiale rotabile e gli impianti, assegnati in maniera prevalente alle attività relative ai servizi della presente concessione e richiede all'OE tutte le informazioni non ancora in proprio possesso, necessarie per avviare le procedure per la scelta del nuovo gestore e per garantire l'accesso a condizioni eque ai beni mobili e strumentali indispensabili per l'effettuazione del servizio.

30.2. Entro il termine fissato dall'EC, l'OE è tenuto a fornire e/o aggiornare le informazioni necessarie; inoltre è tenuto a mettere a disposizione i beni mobili e strumentali per eventuali sopralluoghi durante la procedura di affidamento.

30.3. Al fine di garantire l'accesso a condizioni eque ai beni mobili e strumentali, indispensabili per l'effettuazione del servizio, sono fissati i canoni di noleggio annuale dei beni mobili e strumentali, inclusivi dei costi della manutenzione ordinaria, calcolati sulla base della quota di ammortamento QA del bene, del valore netto contabile del bene VNC per il periodo di durata del noleggio e sulla remunerazione del capitale immobilizzato per il periodo pari all'utile ragionevole U come risultante dalla Proposta Economica (WACC medio del periodo), incrementato di un punto percentuale; in formula :

CA=QA+VNC*(U+1%)

Si assume il VNC al 31/12 dell'anno precedente all'inizio del noleggio, ovvero nel caso di VNC pari a 0 si assume il valore convenzionale dello 0,5% del valore a nuovo (meno la quota di eventuale contributo pubblico).

30.4. L'EC si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'OE a fare sì che, contestualmente alla cessazione d'efficacia del Contratto di Servizio, l'Operatore subentrante acquisti:

a) la proprietà del Materiale Rotabile verso il pagamento di un prezzo pari al valore

netto contabile residuo del Materiale Rotabile determinato secondo quanto previsto nell'Allegato 6 VALORE RESIDUO;

b) la proprietà del Deposito verso il pagamento di un prezzo pari al valore netto contabile residuo del Materiale Rotabile determinato secondo quanto previsto nell'Allegato 6 VALORE RESIDUO.

Articolo 31. Garanzie

31.1. A tutela dell'effettivo svolgimento del servizio e a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e di quanto previsto nel presente Atto l'OE costituisce una garanzia fideiussoria in ragione del 10% dell'importo complessivo annuale definito nell'Allegato 7 – Punto 14.4 – Schema 3 – Riga I. Essa dovrà essere adeguata annualmente e permanere fino alla chiusura delle attività e lo svincolo sarà autorizzato con apposita determinazione dirigenziale al saldo dell'ultima fattura in assenza di controversia.

31.2. La garanzia dell'effettuazione degli investimenti definiti nell'Allegato "*Dati Tecnici*, fogli *Programma Investimenti Bus* e *Programma Investimenti altro*, non è dovuta in quanto l'OE dichiara che il piano investimenti presentato in fase d'istanza è già stato completato alla data del 30/01/2024 .

31.3. Tutte le garanzie fideiussorie prevedono la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del C.C. e la loro operatività, entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'EC.

31.4. Per le modalità e forme di costituzione delle garanzie e delle eventuali riduzioni si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023, che vengono espressamente richiamati per la loro applicazione.

31.5. Le garanzie di cui al presente articolo sono depositate presso l'EC entro il 30 giugno 2024. L'EC si riserva la facoltà di risolvere il presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, ad esclusivo rischio e danno del OE, salvo in ogni caso il

diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, in caso di mancato rispetto del predetto termine.

Articolo 32. Modalità di risoluzione delle controversie

32.1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti effettuato in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto; esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione in sede di Comitato, le parti possono avviare ulteriori tentativi di conciliazione anche arbitrale.

32.2. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Torino.

32.3. In presenza di contestazioni o controversie e fino alla composizione delle medesime, il servizio prosegue e le prestazioni sono eseguite dalle parti senza interruzioni.

32.4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal Diritto Italiano.

Articolo 33. Tutela dei dati personali

33.1. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell'esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e, in ogni caso, dalla normativa *privacy* applicabile.

Articolo 34. Tracciabilità dei flussi finanziari

34.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'OE si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

34.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

34.3. L'OE si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'OE, il subaffidatario o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma soprarichiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione all'EC e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino.

34.4. L'OE si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

34.5. L'OE è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

34.6. L'OE, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'OE mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'OE medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 35. Cessione del contratto

35.1. È fatto divieto all'OE di cedere il presente atto, a pena di nullità della cessione stessa.

Articolo 36. Clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo delle informative antimafia

36.1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 dlgs 159/2011.

Articolo 37. Fiscalità, imposte e tasse a carico del concessionario

37.1. Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 il presente Atto è esente da registrazione fino al caso d'uso.

37.2. L'imposta di bollo per la stipulazione del presente contratto è a carico dell'OE.

Il presente atto è redatto in un unico esemplare ed è composto da n. 44 pagine.

Si omette l'allegazione degli allegati dal n. 1 al n. 8 poiché gli stessi sono allegati alla determinazione dirigenziale n. мфл del мп/03/2024 e pertanto hanno già acquisito natura di atti pubblici dichiarando le parti di ben conoscerli ed impegnandosi a osservarli ed a farli osservare.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo di sottoscrizione corrispondente alla sede legale dell'ente rappresentato.

Data di sottoscrizione corrispondente alla data riportata sulla segnatura di firma digitale.

Per l'Agenzia della mobilità piemontese	Per l'Operatore Economico
Il direttore generale - Cesare PAONESSA	Il legale rappresentante Rosangela FERRARI
AMP AGENZIA MOBILITÀ PIEMONTESE Firmato digitalmente da PAONESSA CESARE Data: 2024.04.02 15:36:36 +02'00'	ferrari rosangela Firmato digitalmente da ferrari rosangela Data: 2024.04.02 12:16:03 +02'00'

Indicare i dati identificativi dei contrassegni telematici dei valori bollati per complessivi € 176,00
contrassegno telematico identificativo n°01221154353447 per complessivi € 176,00

L'imposta di bollo è assolta mediante i contrassegni telematici, apposti su copia cartacea del contratto conservato presso l'Agenzia della mobilità piemontese, i cui numeri identificativi sono riportati a margine.